

Bye bye segreto bancario!



Caterina Vanetti

Dottore Commercialista e Revisore
Contabile, Varese
Cultore della materia, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Il Decreto “Salva Italia” potenzia la lotta all’evasione fiscale, rafforzando le indagini sui conti correnti ed introducendo una sanzione penale in caso di “falso fiscale”

1.

Premessa

L'articolo 11 del Decreto Legge (di seguito D.L.) n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, contiene una serie di provvedimenti utili a favorire l'emersione di base imponibile. L'obiettivo del Legislatore è di contrastare in modo decisivo l'evasione fiscale. Tra le novità introdotte, suscitano particolare interesse sia la comunicazione periodica all'Anagrafe Tributaria di tutte le movimentazioni bancarie[1], sia l'introduzione di una sanzione penale qualora vengano fornite dichiarazioni false o non veritiere all'Amministrazione Finanziaria.

2.

Il segreto bancario nell'accertamento tributario italiano

La nozione di segreto bancario non è disciplinata legislativamente, ma essa può essere definita come un dovere di assoluto riserbo a cui sono tenute le imprese bancarie e, più in generale, ogni intermediario finanziario relativamente alle operazioni, ai conti ed alle posizioni concernenti gli utenti dei servizi da essi erogati.

Fino agli anni '70, in Italia, si riteneva che il segreto bancario non potesse essere mai derogato in quanto considerato un interesse di rango costituzionale[2]. Dopo le prime timide deroghe a questo principio concesse dalla Legge delega n. 825/1971, seguì la prima versione della disciplina in questa materia che fu racchiusa nell'articolo 32, comma 1, n. 7, e articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito D.P.R.) n. 600/1973. Tale norma concedeva la possibilità di derogare al segreto bancario solamente:

- a) dopo aver espletato una procedura autorizzativa piuttosto complessa[3];
- b) in presenza di determinate fattispecie caratterizzate da particolare gravità[4];
- c) esclusivamente ai fini delle imposte dirette.

Questa impostazione era dettata sia dall'esigenza di evitare che il segreto bancario nei confronti del Fisco potesse permettere e celare l'evasione fiscale, sia dalla volontà di garantire il rispetto del principio, costituzionalmente riconosciuto, della tutela del risparmio. Successivamente, il D.P.R. n. 463/1982 apportò ulteriori modifiche[5]: indubbiamente, quella più significativa fu l'estensione di tali disposizioni anche in materia di IVA.



La vera svolta avvenne però con la Legge n. 413/1991 che statuì il carattere di ordinarietà, e non più di eccezionalità, della possibilità di accedere alle informazioni finanziarie[6]. Alla base di questo intervento legislativo, vi fu il mutamento della concezione sulla natura del segreto bancario: se in precedenza gli veniva attribuito un valore pubblico, considerato al pari di un diritto inviolabile dell'individuo, in seguito gli venne riconosciuto un valore prevalentemente privato, con la conseguenza che la tutela costituzionale del segreto bancario doveva essere derogata in funzione dell'interesse generale, ma pur sempre nel rispetto del principio di legalità[7]. Da questo momento, dunque, le indagini bancarie sono diventate uno strumento istruttorio ordinario a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per fondare la propria pretesa.

Più recentemente, il Legislatore ha ridelineato questa disciplina. Infatti, mediante la Legge n. 331/2004, ha determinato l'ampliamento della platea dei soggetti destinatari della richiesta di informazioni[8]. Inoltre, grazie al D.L. n. 223/2006, il

Legislatore ha istituito una banca dati, chiamata comunemente Anagrafe dei rapporti finanziari[9], in modo da supportare operativamente la gestione di questa mole di informazioni ed ha introdotto, per gli istituti di credito interessati, l'obbligo di comunicare a tale archivio informatico sia l'esistenza che la natura dei rapporti da essi intrattenuti, indicando i dati anagrafici dei relativi titolari, compreso il loro codice fiscale.

Fino alla scorsa estate, quindi, la disciplina delle indagini bancarie si articolava sostanzialmente sulla tripartizione dei seguenti oneri: da un lato, vi erano gli operatori finanziari sui quali ricadeva l'obbligo di comunicare telematicamente all'Anagrafe Tributaria le informazioni richieste dalla legge[10]; dall'altro, vi erano i verificatori fiscali che, dopo aver individuato i contribuenti a rischio di evasione, dovevano munirsi preliminarmente di una specifica autorizzazione per poter accedere a tale archivio e condurre i così chiamati accertamenti bancari; infine, in capo ai contribuenti, gravava l'onere di conservare il materiale probatorio necessario per giustificare i propri movimenti finanziari, in caso di una ricostruzione presuntiva del reddito.

Tuttavia negli ultimi mesi tale disciplina è nuovamente mutata. Le variazioni apportate dal D.L. n. 98/2011 consistono:

- nell'inclusione delle imprese e degli enti di assicurazione nella lista dei destinatari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe Tributaria;
- nella possibilità riconosciuta ai verificatori fiscali di richiedere agli intermediari finanziari informazioni aggiuntive[11].

Infine, il D.L. n. 138/2011 ha previsto la possibilità di utilizzare i dati comunicati dagli intermediari finanziari prima di eventuali accessi, ispezioni e verifiche, in modo tale da creare una sorta di "black list" dei contribuenti verso i quali indirizzare i controlli fiscali. Quest'ultima disposizione è stata parzialmente abrogata, in quanto modificata e potenziata, dall'articolo 11, comma 5, del Decreto "Salva Italia".

3. L'attuale disciplina delle indagini bancarie

L'articolo 11, comma 2, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, stabilisce che, a partire dal 1. gennaio 2012, gli operatori finanziari[12] hanno l'obbligo di comunicare periodicamente all'Anagrafe Tributaria:

- tutte le movimentazioni effettuate, per conto proprio o per conto di terzi, dai propri clienti nell'ambito dei rapporti finanziari con essi detenuti;
- ogni informazione relativa a tali rapporti che sia necessaria ai fini dei controlli fiscali[13];
- l'importo[14] delle operazioni finanziarie sopra citate e di tutte le operazioni fuori conto[15].

In altre parole, il Legislatore ha previsto che, dal 2012, gli istituti di credito hanno l'obbligo di comunicare periodicamente all'Anagrafe dei rapporti bancari tutti i movimenti dei conti correnti dei loro clienti; così facendo, si permette all'Amministrazione Finanziaria di utilizzare questa quantità straordinaria di informazioni per rispondere a due esigenze complementari (comma 4):

- di tipo selettivo in quanto si consentirà all'Agenzia delle Entrate di utilizzare questi dati per elaborare, con procedure centralizzate e secondo criteri specificatamente individuati, apposite liste selettive di contribuenti, considerati a maggior rischio di evasione[16];
- di tipo accertativo in quanto permetterà l'alimentazione periodica dell'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari, dando la possibilità di utilizzare queste maggiori informazioni per rettificare in modo più incisivo le posizioni dei contribuenti precedentemente individuati[17].



La portata innovativa di tale norma risiede nel capovolgimento del meccanismo logico con il quale, fino ad oggi, sono state costruite le indagini finanziarie. Prima, infatti, il Fisco selezionava il contribuente sospetto, partendo da elementi probatori, indiziari e presuntivi o da un reato tributario, ed esaminava la sua posizione fiscale con l'ausilio e il supporto, previa specifica autorizzazione, degli accertamenti bancari. Ora, invece, i verificatori hanno la possibilità di selezionare i soggetti a maggior rischio di evasione, partendo proprio dai dati bancari, raccolti in un archivio centralizzato, e poi di sottoporre i contribuenti, così individuati, all'attività di controllo fiscale secondo le disposizioni attualmente vigenti in materia di accertamento. Di conseguenza, è stato modificato anche l'aspetto procedurale finora esistente. Precedentemente, infatti, i verificatori fiscali richiedevano agli istituti bancari, previa autorizzazione, una copia dei conti correnti del contribuente selezionato e, specularmente, gli istituti di credito avvisavano il proprio cliente di tale controllo. Oggi tale procedura non ha più ragione di essere in quanto la disposizione dei dati finanziari sarà immediata[18].

Per quanto concerne l'esecuzione di un accertamento bancario, invece, nulla cambia rispetto al passato. Per poter attivare le indagini finanziarie vere e proprie, è necessario espletare la procedura autorizzativa ad oggi esistente che consiste nella preliminare richiesta dell'autorizzazione del Direttore Centrale o Regionale dell'Agenzia delle Entrate ovvero del Comandante Regionale della Guardia di Finanza[19]. Solo mediante questa procedura, alle informazioni raccolte viene attribuita una valenza probatoria basata su presunzioni qualificate, in grado di fondare un accertamento bancario[20].

Nonostante il Decreto "Salva Italia" abbia individuato nel 1. gennaio 2012 la decorrenza della comunicazione in esame, gli operatori del settore sono ancora in attesa del provvedi-

mento definitivo di attuazione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il quale saranno stabilite le specifiche tecniche ed operative[21]. Ad oggi, infatti, rimangono ancora incerti alcuni aspetti come:

- a) la periodicità e la modalità di comunicazione dei dati;
- b) le misure di sicurezza, sia di natura tecnica che organizzativa, per la trasmissione dei dati e la loro corretta conservazione.



Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che, per quanto concerne la lettera a), saranno comunicati non solo i saldi iniziali e finali dei rapporti bancari ma anche gli importi totali degli accrediti e degli addebiti delle operazioni conteggiate su base annua; le informazioni trasmesse all'Anagrafe Tributaria saranno archiviate e conservate per un periodo massimo di tempo pari ai termini di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi[22]. Inoltre, l'invio della comunicazione è previsto entro il 31 marzo dell'anno successivo al quale sono riferite le informazioni, mentre per l'anno 2011 i dati dovranno essere trasmessi entro il 31 ottobre 2012[23]. Relativamente alla lettera b), è stato più volte ribadito che le informazioni contenute nel *database* informatico dovranno essere gestite e filtrate direttamente dalla Direzione Centrale; di conseguenza, gli uffici periferici riceveranno le liste selettive già stabilite a monte, evitando così la possibilità di accessi pretestuosi al *database*.

Il provvedimento definitivo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate deve essere elaborato dopo aver sentito le associazioni di categoria e con l'intervento del Garante della *privacy* (comma 3). La posizione del Garante per la protezione dei dati personali è piuttosto critica: se da un lato comprende come l'emergenza attuale della lotta all'evasione fiscale possa giustificare questo flusso straordinario di dati, dall'altro non condivide la rinuncia alle naturali garanzie che la legge prevede in questa materia[24]. Secondo il Garante della *privacy*, infatti, permettere al Fisco di acquisire informazioni sulla vita dei contribuenti, ancor prima di aver verificato che gli stessi abbiano violato la legislazione tributaria, mette a rischio il loro diritto di tutela della riservatezza, affermando, invece, come diritto essenziale il desiderio di trasparenza. Tale rischio è tanto maggiore quanto meno viene rispettato il criterio di proporzionalità tra l'informazione richiesta e l'obiettivo repressivo di un effettivo fenomeno di frode fiscale.


Considerata la delicatezza della materia, il Legislatore ha imposto all'Agenzia delle Entrate di trasmettere annualmente alle Camere una relazione, nella quale verranno comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione fiscale, direttamente conseguenti all'applicazione della norma esaminata (comma 4-bis).

La possibilità di accedere ai dati bancari dei contribuenti rappresenta, quindi, solo il primo passo per utilizzare in modo più incisivo le indagini finanziarie come strumento anti-evasione. Questo intento si è palesato anche nel recente D.L. n. 16/2012, mediante il quale il Legislatore ha ampliato le possibilità di ricorrere alle indagini finanziarie[25]. In particolare, ora, la Guardia di Finanza può avvalersi di questo potere investigativo anche per supportare l'efficacia delle misure cautelari mentre l'Agenzia delle Dogane può utilizzare tale strumento nell'attività di revisione a posteriori delle importazioni e delle esportazioni di beni.

4. **L'introduzione di una sanzione penale in caso di uso di atti falsi o non veritieri**

Un'altra importante novità, stabilita dal Decreto "Salva Italia", è l'inasprimento delle sanzioni previste in ambito tributario per l'uso di atti falsi o non veritieri. Infatti, l'articolo 11, comma 1, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, stabilisce che è punito penalmente, ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. n. 445/2000[26], chiunque, a seguito delle richieste effettuate dall'Amministrazione Finanziaria nell'esercizio dei propri poteri istruttori[27]:

- a) esibisca o trasmetta atti o documenti totalmente o parzialmente falsi;
- b) fornisca dati e notizie non rispondenti al vero.



Con questa disposizione, dunque, viene punita penalmente la produzione di documenti falsi o di risposte non veritiere fornite all'Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza durante l'esercizio dei loro poteri d'indagine, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA. Tale comportamento viene sostanzialmente assimilato ai casi di falsità nelle autocertificazioni amministrative.

Occorre puntualizzare che, mentre nell'ipotesi di cui alla lettera a), il reato penale si configura a prescindere dalle conseguenze della condotta del contribuente; nella fattispecie di cui alla lettera b), il comportamento del soggetto genera un reato penale solo se, in conseguenza delle richieste effettuate dai

verificatori, si configura un illecito già previsto dalla disciplina penale tributaria[28]. In altre parole, nel caso b), il reato non si integra tutte le volte che i dati o le notizie fornite dal soggetto non siano rispondenti al vero, ma solo quando tali elementi generino un illecito tributario in materia di imposte sui redditi e di IVA.



Tuttavia, alcuni aspetti applicativi della norma rimangono ancora dubbi. Ad esempio, non è chiaro se il reato tributario debba essere una conseguenza diretta o meno delle informazioni non veritiere. In particolare, nei casi in cui è prevista una soglia di punibilità, non si comprende se il reato tributario si deve considerare compiuto quando sono le informazioni non veritiere a determinare il superamento di tale soglia, oppure se rileva semplicemente il superamento della soglia stessa, indipendentemente dalla ragione sottostante.

Tale disposizione è molto importante in quanto rende penalmente rilevante il rapporto "quotidiano" tra contribuente e Fisco. Se prima, infatti, per i casi sopra citati, era prevista una sanzione amministrativa[29], ora tale condotta è punibile con la reclusione fino a tre anni. Tutto ciò dovrebbe rappresentare un importante deterrente ad assumere comportamenti non corretti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

5. Conclusioni

Le norme prese in esame rappresentano solo due aspetti del mutamento eccezionale che sta travolgendo il sistema tributario italiano. La previsione della sanzione penale in caso di dichiarazioni false o non veritiere impone un cambio di mentalità e, quindi, un miglioramento del rapporto quotidiano tra contribuente e Fisco. La supremazia informativa concessa all'Amministrazione Finanziaria, invece, può destare alcune critiche: i giudizi saranno tanto più severi quanto minori saranno le tutele riconosciute ai contribuenti durante l'applicazione della disposizione. Si auspica, infatti, che vengano riconosciute importanti garanzie come, ad esempio, la previsione del contraddittorio procedimentale in caso di un accertamento basato sull'utilizzo dei dati bancari. Solo in questo modo potranno essere considerati gli elementi personali di ciascun soggetto passivo. Inevitabilmente, poi, coloro che hanno un comportamento onesto con il Fisco, leggeranno questa norma come fortemente invasiva della propria *privacy*. Ma, ampliando l'orizzonte, si riconosce a questa previsione legislativa la possibilità di essere un efficace mezzo per recuperare imponibile dalle

tasche di chi abitualmente evade le imposte. Infatti, le comunicazioni periodiche esaminate non solo determineranno un potere ispettivo più penetrante e mirato dei verificatori fiscali, ma coadiuveranno anche i risultati di strumenti istruttori già esistenti ed utilizzati dal Fisco, quali gli studi di settore[30], il redditometro e lo spesometro.

In conclusione, si può affermare che l'introduzione della comunicazione periodica delle movimentazioni finanziarie, ha permesso di sacrificare, in Italia, la tutela del segreto bancario in nome della lotta all'evasione fiscale, riconoscendo, quindi, l'anonimato nei confronti del Fisco solo ai conti correnti sottoposti alla disciplina dello scudo fiscale.

Per maggiori informazioni:

Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201 o Decreto Salva Italia, in: <http://static.ilsole24ore.com/pdf/framework/bde35ee2-f8c7-4c0c-bbd9-7dba93972f0b.pdf> [21.05.2012]

Decreto Legge del 2 marzo 2012 n. 16 o Decreto Semplificazioni fiscali, in: <http://static.ilsole24ore.com/pdf/framework/188d40a4-2483-47d4-91c0-b427f710df84.pdf> [21.05.2012]

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in Commissione Finanze alle Camere, del 31 gennaio 2012, in: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a1c7ff0049ff0fc9a2c9aaf04737a844/audizione+scritto+definitivo+ore+10.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a1c7ff0049ff0fc9a2c9aaf04737a844> [21.05.2012]

Comunicazione dei dati contabili all'Anagrafe Tributaria da parte di banche e operatori finanziari: parere all'Agenzia delle Entrate sulle modalità di trasmissione e di conservazione dei dati, in: <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1886775> [21.05.2012]

Elenco delle fonti fotografiche:

<http://www.repubblica.it/images/2011/12/20/030321744-67fa5cb2-909a-46a9-ae80-38b7d8647884.jpg> [21.05.2012]

<http://static.fanpage.it/socialmediafanpage/wp-content/uploads/2011/12/Gdf-638x425.jpg> [21.05.2012]

<http://news.immobiliare.it/wp-content/uploads/2010/11/lotta-evasione-fiscale-bari.jpg> [21.05.2012]

http://image.excite.it/finanza/news/evasione_fiscale_cortina_new-default.jpg [21.05.2012]

<http://blog.panorama.it/economia/files/2012/03/mario-monti2-large.jpg> [21.05.2012]

[1] Si stima che i conti correnti da cui arriveranno informazioni al Fisco saranno ben 40 milioni.

[2] L'articolo 47 della Costituzione italiana afferma che "la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme".

[3] La procedura citata prevedeva l'obbligatorietà di avere una duplice autorizzazione: il parere conforme dell'ispettore compartimentale e l'autorizzazione del Presidente della Commissione Tributaria di primo grado.

[4] Ad eccezione del caso di omessa tenuta delle scritture contabili, per poter derogare al segreto bancario era necessaria una grave violazione nell'*an* e nel *quantum* delle norme tributarie.

[5] Con questo testo di legge, venne ampliata la casistica oggetto di indagini bancarie. Ad esempio, in caso di falsa fatturazione, fu prevista l'estensione delle indagini bancarie anche ai conti correnti intestati ai soci delle società di fatto ed agli amministratori delle società in nome collettivo (S.n.c.) e delle società in accomandita semplice (S.a.s.).

[6] Tale orientamento fu comprovato, ad esempio, dall'eliminazione della procedura autorizzativa basata sul sistema del doppio consenso. Essa fu sostituita con un'unica autorizzazione dell'autorità amministrativa gerarchicamente sovraordinata.

[7] La Corte Costituzionale sottolineò che i poteri di deroga al segreto bancario dovevano essere esercitati in conformità con la legge, evitando, quindi, un loro utilizzo in modo arbitrario ed indiscriminato. In altre parole, da un lato, il Legislatore diminuì la tutela del segreto bancario; dall'altro, introdusse le cautele necessarie per garantire la riservatezza dei dati bancari acquisiti in fase di indagine.

[8] Oltre agli istituti bancari ed alle Poste Italiane S.p.A., gli obblighi comunicativi in esame sono stati estesi anche ai diversi intermediari abilitati ad operare sul mercato finanziario, come le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie.

[9] La previsione dell'Anagrafe dei rapporti bancari era già contenuta nella Legge n. 413/1991: la sua istituzione rimase senza attuazione fino all'intervento del Legislatore nel 2006.

[10] Si tratta delle informazioni contenute nell'articolo 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973, vale a dire di tutti i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattiene con un intermediario finanziario qualsiasi rapporto o effettua, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria, ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale, per un importo unitario inferiore a 1'500 euro.

[11] Sono tutte le informazioni relative sia alle garanzie prestate direttamente dagli intermediari finanziari stessi sia ai soggetti che hanno ricevuto tali operazioni e servizi.

[12] Per operatori finanziari si intendono le banche, le Poste Italiane S.p.A., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio ed ogni altro operatore che svolge sul mercato servizi di natura finanziaria.

[13] I rapporti interessati dalla disposizione in commento sono, ad esempio, i conti correnti, i conti deposito titoli, i conti deposito a risparmio, i rapporti fiduciari, le carte di credito a debito e le cassette di sicurezza.

[14] Si sottolinea che, finora, gli istituti di credito avevano come obbligo la trasmissione dei soli dati identificativi dei soggetti con i quali intrattenevano un rapporto di natura finanziaria.

[15] Per operazione fuori conto si intende, ad esempio, l'incasso di assegni circolari o il cambio assegni di terzi.

[16] Le liste dei contribuenti ritenuti a rischio di evasione saranno create mediante elaborazioni che operano secondo la logica dell'analisi del rischio. In questo modo saranno evidenziate tutte le anomalie finanziarie-comportamentali che potrebbero rappresentare un indizio più o meno forte di evasione fiscale.

[17] Fino ad oggi, tale archivio informatico conteneva soltanto gli estremi dei conti correnti e delle operazioni.

[18] In realtà, per garantire la trasparenza dei rapporti bancari, gli istituti di credito dovranno comunque informare i propri clienti dei dati inviati al Fisco.

[19] Così come stabilito, rispettivamente, dall'articolo 32, comma 1, n. 7, D.P.R. n. 600/1973 e dall'articolo 51, comma 2, n. 7, D.P.R. n. 633/1972.

[20] In ambito tributario, una presunzione di natura qualificata determina l'inversione dell'onere della prova sul contribuente. Si rammenta, inoltre, che le presunzioni utilizzate nelle indagini finanziarie equiparano: a) un versamento bancario privo di giustificazione ad un maggior reddito non dichiarato; b) un prelevamento bancario ingiustificato ad un maggior ricavo (per le imprese) o ad un maggior compenso (per i professionisti). La *ratio* sottostante a questa logica è la considerazione che tale prelevamento è funzionale a sostenere un costo così chiamato "in nero" dal quale è scaturito un ricavo o un compenso altrettanto non contabilizzato.

[21] Ad aprile, il Garante per la *privacy* ha rilasciato un parere relativamente allo schema del provvedimento presentato dall'Agenzia delle Entrate sulle modalità di trasmissione e di conservazione dei dati. Si rileva che il parere favorevole è stato subordinato: a) all'integrazione di misure di sicurezza per la gestione di un *database* di così imponenti dimensioni; b) alla pretesa di effettuare una verifica preliminare sui criteri che verranno scelti per l'elaborazione delle liste dei contribuenti a maggior rischio di evasione.

[22] Tale termine è individuato nel 31 dicembre del

quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di redditi.

[23] Rimanendo ancora incerta l'efficacia riconosciuta a questa disposizione, è stata ipotizzata un'applicazione retroattiva della norma: dovrà quindi essere chiarito se nel primo invio andranno inseriti anche i dati delle operazioni poste in essere negli anni passati, perché ancora oggetto di possibile accertamento, oppure se verranno considerate solo le movimentazioni finanziarie effettuate dal 2011.

[24] In una recente audizione, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha affermato che, nel corso del 2011, mediante lo strumento delle indagini bancarie, sono stati recuperati ben 11.5 miliardi di euro (dato provvisorio).

[25] Si vedano gli articoli 8 e 9 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 44/2012.

[26] Tale norma prevede l'applicazione di sanzioni penali e, nei casi più gravi, l'interdizione dai pubblici uffici o dalla professione, qualora venga resa una dichiarazione sostitutiva falsa: essa è equiparata ad una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale.

[27] La Legge fa riferimento alle richieste effettuate dall'Agenzia delle Entrate e/o dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 ed agli articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, l'ambito applicativo di questa disposizione riguarda: a) le indagini "a tavolino", come gli inviti ad esibire documentazione, l'invio di questionari e gli inviti al contraddittorio; b) le richieste effettuate nel corso delle attività svolte "sul campo", come gli accessi, le ispezioni e le verifiche.

[28] Si tratta dei reati tributari disciplinati dal Decreto Legislativo (di seguito D.Lgs.) n. 74/2000. Si ricordano, ad esempio, le dichiarazioni false, infedeli o fraudolente, l'uso di fatture per operazioni inesistenti, l'occultamento o la distruzione di documenti contabili.

[29] L'articolo 11, comma 1, D. Lgs. n. 471/1997 prevedeva, infatti, l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo compreso tra 206 e 1'032 euro.

[30] Rimane ancora da chiarire se, in questa ipotesi, è comunque necessaria l'autorizzazione prevista dall'articolo 32 D.P.R. n. 600/1973.